



CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO DEL 02/03/2012

ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI

Sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze è disponibile l'Elenco unico saldo 2011 / acconto 2012 per il calcolo del saldo dell'addizionale comunale all'Irpef relativo all'anno 2011 e dell'acconto dell'addizionale comunale per l'anno 2012. In particolare, l'elenco contiene, per ciascun Comune, oltre al relativo codice catastale, l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef e dell'eventuale soglia di esenzione stabilita in virtù del possesso di specifici requisiti reddituali.

MODELLO 730-4

È disponibile, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, il prospetto con cui i sostituti di imposta sono chiamati a indicare, entro il prossimo 31.03, i loro dati e la sede telematica presso cui l'Agenzia provvederà a rendere disponibili i risultati contabili dei modelli 730-4 pervenuti da Caf e professionisti abilitati.

Lo scambio telematico di informazioni coinvolge da quest'anno tutti i datori di lavoro.

ASSEGNAZIONE DI AZIONI PROPRIE A TITOLO DI DIVIDENDO

L'assegnazione delle azioni proprie risulta assimilabile, ai fini fiscali, ad un aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve a capitale. In caso di assegnazione di azioni proprie acquistate sopra la pari, la quota di riserva (azioni proprie) impiegata per "finanziare" l'aumento gratuito di capitale è pari al valore nominale del capitale che le azioni assegnate rappresentano. L'eccedenza costituisce, infatti, una mera posta di rettifica che trova la sua ragione d'essere nell'iscrizione delle azioni proprie nell'attivo di bilancio ad un costo di acquisto superiore al loro valore nominale.

Ne deriva che, in caso di successiva riduzione del capitale da parte della società, tale riduzione dovrà essere imputata con precedenza alla quota parte di capitale derivante da passaggi di riserve di utili a capitale determinando, pertanto, ai sensi dell'art. 47, c. 6 del Tuir, una distribuzione di dividendi per la quota parte di utili (o riserve di utili) in esso precedentemente incorporate.

PRECIPITAZIONI NEVOSE ED ADEMPIMENTI TRIBUTARI

L'Agenzia delle Entrate comunica che, per i contribuenti domiciliati nelle zone interessate dalle recenti eccezionali precipitazioni nevose, sarà valutata la disapplicazione per causa di forza maggiore delle sanzioni previste per ritardi nell'effettuazione degli adempimenti tributari, anche in relazione ad eventuali provvedimenti che potranno individuare le aree interessate da tali eventi.

CESSIONE DI CELLULARI E DISPOSITIVI A CIRCUITO INTEGRATO

Devono essere assoggettati all'obbligo di inversione contabile anche quei dispositivi a circuito integrato, quali componenti di personal computer, riconducibili al codice NC 8542 3110.

Ai fini dell'applicazione del reverse charge, rileva l'oggettiva riferibilità dei beni di cui ai predetti codici NC a personal computer o apparati analoghi. Il sistema dell'inversione contabile deve, pertanto, essere applicato a microprocessori e unità centrali di elaborazione individuati in base al codice NC 85423190 e 85423110 in quanto oggettivamente idonei ad essere installati in personal computer o apparati analoghi, a prescindere dalla loro effettiva destinazione ai predetti apparecchi e a prescindere dal fatto che siano destinati ad essere incorporati nei predetti apparecchi ovvero in altre apparecchiature (ad esempio, elettrodomestici).

FONDI IMMOBILIARI CHIUSI

L'Agenzia delle Entrate ha dettato le regole per orientarsi nella nuova disciplina fiscale dei fondi immobiliari. In base alle più recenti disposizioni, gli investitori istituzionali beneficiano del regime fiscale agevolato con una tassazione del 20%. Gli investitori diversi da quelli istituzionali con partecipazioni superiori al 5%, invece, sono assoggettati alla tassazione per trasparenza, oltre che al pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5% del valore medio delle quote detenute. Per i fondi liquidati entro il 31.12.2011 è dovuta l'imposta sostitutiva del 7% del valore netto del fondo.

Il versamento, la cui scadenza era prevista per il 16.02.2012, è stata prorogata, a causa dei dubbi interpretativi, al prossimo **31.03** senza incorrere in sanzioni.

IMPOSTE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE SCUDATE

Gli intermediari trattengono l'imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione e l'imposta straordinaria sui prelievi delle stesse attività dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione, oppure ricevono la provvista direttamente da quest'ultimo.

Il versamento doveva essere effettuato entro il 16.02.2012 sia per l'imposta di bollo annuale, con riferimento al periodo d'imposta 2011, sia per l'imposta straordinaria sui prelievi, dovuta per il solo anno 2012; tuttavia, un comunicato del Ministero dell'Economia annuncia che il termine del 16.02 è differito con il primo provvedimento legislativo utile.

Con risoluzione 9.02.2012, n. 14/E sono stati istituiti i codici tributo per versare mediante il modello F24 l'imposta di bollo speciale, l'imposta straordinaria e le sanzioni per omesso versamento relativamente alle attività finanziarie scudate. In particolare, le imposte devono essere pagate utilizzando i seguenti codici tributo:

"8111" denominato "Imposta di bollo speciale"

"8112" denominato "Imposta straordinaria"

"8113" denominato "Sanzione per omesso versamento".

LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI IVA

Possono eseguire le liquidazioni trimestrali IVA i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero a 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento è elevato a 700.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate.

I contribuenti che non superano le nuove soglie ed optano per la periodicità trimestrale, qualora evidenzino un saldo finale a debito, devono effettuare il versamento del conguaglio: entro il 16.03 dell'anno successivo, maggiorando l'importo dovuto della percentuale dell'1%; entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale unificata, se presentano tale tipo di dichiarazione (in tal caso, però, oltre alla percentuale dell'1% deve essere corrisposta l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese se il versamento del saldo viene eseguito dopo il 16.03).

CESSIONE DI BENI CULTURALI PER IL PAGAMENTO DI IMPOSTE

È stato istituito il codice tributo 6836 per l'utilizzo in compensazione, mediante modello F24, del credito derivante dalla cessione di beni culturali ed opere per il pagamento delle imposte ai sensi dell'art. 28-bis del DPR 602/1973.

DETRAZIONE IVA SU SPESE DI RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI ABITATIVI DESTINATI AD ATTIVITÀ D'IMPRESA

Gli immobili abitativi, utilizzati dal soggetto passivo nell'ambito di un'attività di tipo ricettivo (gestione di case vacanze, affitto camere, ecc.) che comporti l'effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ad Iva, devono essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura.

Ne consegue che le spese di acquisto e manutenzione relative ai suddetti immobili non risentono dell'indetraibilità di cui all'art. 19-bis1, lett. i) del DPR 633/1972.

In conseguenza dell'imponibilità delle prestazioni di alloggio, in coerenza con i principi generali dell'Iva, l'imposta sull'acquisto di beni o servizi afferenti dette tipologie di prestazioni risulta detraibile, benché relativa ad unità che sotto l'aspetto catastale si presentano come abitative.

Ai fini dell'applicazione dei predetti principi, occorre, pertanto, verificare, in linea di fatto, se l'immobile abitativo, nel momento in cui sono realizzati i lavori di manutenzione o ristrutturazione, sia già effettivamente utilizzato per lo svolgimento di attività ricettiva, ovvero se a tale utilizzazione risulti inequivocabilmente destinato.

VERSAMENTO TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

Sono state estese le modalità di versamento unitario anche ai tributi speciali catastali e ai relativi interessi, sanzioni amministrative e oneri accessori, oltre che alle somme dovute che per l'inosservanza della normativa catastale, la cui riscossione è affidata all'Agenzia del Territorio.

Con risoluzione 27.02.2012, n. 19/E sono istituiti i codici tributo per il versamento delle predette somme.

INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO

L'art. 24, c. 31 del D.L. 201/2011 ha previsto l'applicazione della tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, alla quota delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, erogati in denaro o in natura, che eccede l'importo di euro 1.000.000.

Rientrano nel campo di applicazione della disposizione anche i compensi e le indennità in denaro o in natura, comprese eventuali stock options, percepiti per la cessazione degli uffici di amministratore di società, che eccedono l'importo di euro 1.000.000.

Esula dal campo di applicazione della disposizione l'ipotesi in cui le indennità e i compensi siano erogati agli eredi o aventi diritto del dipendente o collaboratore deceduto. Conseguentemente, le indennità percepite dagli aventi diritto e dagli eredi del *de cuius*, sia *iure proprio* sia *iure successionis*, devono essere assoggettate a tassazione con le medesime modalità che sarebbero state applicate se le somme fossero state assoggettate a tassazione separata in capo al *de cuius* per il loro intero ammontare, a nulla rilevando il superamento del limite di euro 1.000.000.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

Il contributo di solidarietà sui redditi sopra i 300.000 euro deve essere versato in unica soluzione entro i medesimi termini stabiliti per il versamento del saldo Irpef e, quindi, entro il 16.06 dell'anno di presentazione della dichiarazione; diversamente dall'Irpef, non sono dovuti versamenti a titolo di acconto.

Conseguentemente, per il versamento del contributo di solidarietà è riconosciuta al contribuente la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione, nonché di rateizzare il versamento fino al mese di novembre.

IMPRONTA DEI DOCUMENTI INFORMATICI

L'Agenzia delle Entrate ha fornito risposta ai quesiti più ricorrenti posti dagli operatori in merito alla comunicazione dell'impronta informatica dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari. In particolare, nel caso di più archivi, il contribuente può scegliere se effettuare un'unica comunicazione dell'impronta complessiva oppure tante comunicazioni quanti sono gli archivi. Possono comunicare direttamente l'impronta sia il contribuente, sia il responsabile della conservazione o il soggetto eventualmente delegato da quest'ultimo. Non è obbligatorio l'invio dell'impronta dei documenti relativi a periodi già prescritti ai fini dell'accertamento.

DIRITTI DI COPIA DI DOCUMENTI DEL PROCESSO TRIBUTARIO

È disponibile su www.finanze.gov.it, il decreto del Ministro dell'Economia con il quale si è proceduto alla revisione e all'aggiornamento della misura del diritto di copia nel processo tributario.

I nuovi importi del diritto di copia previsti dal decreto sono applicabili dal 1.03.2012.

CERTIFICATI DI MALATTIA

È stata estesa agli intermediari la possibilità, già concessa ai datori di lavoro di consultare gli attestati di malattia attraverso il sistema di invio dell'attestato con PEC.

INAIL PER LAVORATORI IN MOBILITÀ APPRENDISTI

Non trova applicazione ai premi assicurativi Inail il regime contributivo agevolato a carico del datore di lavoro (10%) per l'assunzione con rapporto di apprendistato dei lavoratori in mobilità.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI

L'Inail ha precisato che, dal 10.02.2012, la responsabilità solidale del committente nel contratto di appalto non si estende più anche al pagamento delle sanzioni civili Inail che sono di competenza esclusiva del solo responsabile, in caso di inadempimento.

SICUREZZA SUL LAVORO E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Dal 1.07.2012 non sarà più possibile, per le imprese fino a 10 lavoratori, attestare l'avvenuta valutazione dei rischi mediante autocertificazione.

LAVORO OCCASIONALE

Con un accordo siglato il 27.02.2012 tra Inps e Poste Italiane, i "voucher" per il lavoro occasionale ed accessorio sono acquistabili dai committenti anche presso gli uffici postali.

PEC AL REGISTRO IMPRESE E DPS

È stata rinviato al 30.06.2012 il termine per la comunicazione della Pec al Registro delle Imprese. L'art. 45 del D.L. 5/2012 ha abrogato l'obbligo di predisporre e aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS), nonché l'eventuale autocertificazione sostitutiva.

CANONE RAI

La Rai ha precisato che il canone ordinario deve essere pagato solo per il possesso di un televisore; non è richiesto il pagamento del canone per il mero possesso di un personal computer collegato alla rete, i tablet e gli smartphone.

È dovuto il canone speciale da parte di imprese, società ed enti nel caso in cui i computer siano utilizzati come televi-sori, fermo restando che il canone speciale non deve essere corrisposto nel caso in cui tali imprese, società ed enti abbiano già provveduto al pagamento per il possesso di uno o più televisori.

RITARDI NEI PAGAMENTI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Per il periodo 1.01-30.06.2012 il saggio d'interesse per i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali è pari all'8%.

SOSPENSIONE RATE DEI MUTUI

Il nuovo accordo tra Abi e associazioni dei consumatori proroga al 31.07.2012 il termine di presentazione delle domande per la sospensione delle rate dei mutui. Gli eventi in base ai quali può essere chiesta la sospensione devono verificarsi entro il 30.06.2012.

NUOVE MISURE PER IL CREDITO ALLE PMI

È stato siglato l'accordo tra Abi e associazioni d'impresa volto ad assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziaria-rie per le imprese che pur registrando tensioni presentano comunque prospettive economiche positive.

Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono di 3 tipi:

operazioni di sospensione dei finanziamenti (rientrano la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mu-tuo, e quella per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing "immobiliare" e "mobiliare");

operazioni di allungamento dei finanziamenti (è prevista la possibilità di allungare la durata dei mutui, quella di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all'anticipazione di crediti certi ed esigibili e quella di allungare per un massimo di 120 giorni le scadenze del credito a-grario di conduzione);

operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività, connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall'impresa.